

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Personale ATA

Concorso 24 mesi 2018/19.

Graduatorie 2019/20.

Presentazione domande entro il 19 aprile



L'USR Lombardia ha emanato la nota con la tempistica delle domande che, per la Lombardia, potranno essere presentate dal 20 marzo al 19 aprile. Sul nostro sito www.flcgil.it/pavia sono disponibili i modelli di domanda. Di seguito la scheda della FLC sui concorsi 24 mesi:

PROFILI PROFESSIONALI PER I QUALI SI CONCORRE

Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Cuoco
Guardarobiere
Infermiere
Addetto alle aziende agrarie
Collaboratore Scolastico

DATA DI EMANAZIONE DEI BANDI

Gli Uffici Scolastici Territoriali pubblicheranno i bandi di concorso il **20 marzo 2019**. Le domande individuali di partecipazione, a cura degli interessati, vanno presentate entro il **19 aprile 2019**.

FINALITÀ DEI CONCORSI

Nuove inclusioni nella Graduatoria permanente di prima fascia dei "24 mesi" (utilizzando il modello "B1")
aggiornamento del vecchio punteggio, per coloro che sono già inseriti nella Graduatoria permanente (utilizzando il modello "B2")
inserimento, opzionale, nella prima fascia delle graduatorie d'istituto (fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche) per le supplenze temporanee (utilizzando il modello "G" che sarà disponibile successivamente online)

dichiarazione, opzionale, di rinuncia al conferimento di supplenze in determinati profili professionali, in attesa dell'assunzione in ruolo (allegando, ai modelli "B1" o "B2", il modello "F") dichiarazione del diritto alla precedenza nella scelta della sede in base all'art. 21 o all'art. 33 commi 5,6 o 7 della L. 104/92 (allegando, ai modelli "B1" o "B2", il modello "H")

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Essere in possesso, alla data di scadenza dei bandi di concorso pubblicati dalle singole Direzioni Scolastiche Regionali, di almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio in scuole statali, anche alle dipendenze degli Enti Locali (fino al 31/12/1999), prestati nel profilo professionale per cui si concorre e/o in posti corrispondenti a profili della qualifica funzionale immediatamente superiore.
2. Essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo per il quale si concorre (secondo quanto previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 ed in particolare l'art. 4 - modifica della Tabella B allegata al CCNL 29/11/2007- requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA) o, comunque, del titolo culturale che ha permesso l'inserimento nelle graduatorie provinciali o d'istituto.
3. Avere i requisiti ordinariamente richiesti per l'assunzione nella Pubblica Amministrazione (cittadinanza italiana o comunitaria*, idoneità fisica, godimento diritti politici, non essere interdetti o inabilitati, ecc.)

l'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 7 L. 97/2013, estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche "ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria". Vanno anche inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta Blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani.

4.
 - 4.1. Essere attualmente in servizio a tempo determinato in una scuola statale, nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure
 - 4.2 essere inseriti nella Graduatoria provinciale ad esaurimento o negli Elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure
 - 4.3 essere inseriti nelle Graduatorie d'istituto di terza fascia per le supplenze temporanee di cui al D.M. 717/14, nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre
oppure
 - 4.4. essere già inseriti nella c.d. Graduatoria Permanente di prima fascia dei "24 mesi" nella medesima Provincia e nel medesimo profilo per cui si concorre, rispetto alla quale si chiede l'aggiornamento del vecchio punteggio.

Si precisa che coloro che hanno fatto domanda per la terza fascia di istituto di diversa provincia e non erano presenti nelle graduatorie provinciali permanenti possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti della nuova provincia della terza fascia di istituto, fatto salvo ovviamente il possesso dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria "24 mesi".

DOMANDE DI AMMISSIONE

Vanno redatte utilizzando gli appositi allegati all'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 ("B1" o "B2" e, eventualmente, "F" ed "H"), debitamente compilate, datate e firmate, devono essere inoltrate

in una sola Provincia del territorio nazionale, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione ufficiale dei bandi di concorso da parte della competente Direzione Scolastica Regionale.

Devono essere presentate direttamente all'Ambito territoriale provinciale (ex USP; ex CSA, ex Provveditorato agli Studi), che rilascerà apposita ricevuta, oppure spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata.

CERTIFICAZIONE TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO

Le domande di ammissione al Concorso costituiscono delle vere e proprie autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, perciò non necessitano di ulteriore documentazione aggiuntiva, tuttavia per coloro che ne fossero direttamente in possesso è comunque possibile allegare alla domanda quanto segue:

a) titoli di studio, b) certificati di servizio, c) eventuali certificazioni attestanti il diritto a preferenze e/o riserve e/o precedenza nella scelta della sede.

In tal caso, i candidati possono limitarsi a produrre le fotocopie dei titoli suddetti, autenticandole personalmente (scrivendoci sopra "copia conforme all'originale in mio possesso", nonché aggiungendo la "data" e la propria "firma").

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Personale ATA: utilizzo della malattia per l'espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici

Una nota di chiarimento sull'applicazione nella scuola delle norme contrattuali.

Sul tema dell'esercizio del diritto alla tutela della salute dei lavoratori della scuola del comparto Istruzione e Ricerca registriamo interventi dei più svariati soggetti, più o meno legittimati a fornire interpretazioni della norma contrattuale, che stanno producendo disorientamento e confusione.

Riepiloghiamo quindi di seguito la norma contrattuale e la nostra interpretazione.

Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL del 19 aprile 2018 per il personale Ata sono state previste, all'art. 33, nuove forme di permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007. Tra queste ci sono anche i permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Queste ore di permesso sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo (6 ore equivalgono ad una giornata di malattia), sono retribuite allo stesso modo delle assenze dovute a malattia ma non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (purché vengano fruiti ad ore).

Nel caso invece in cui l'assenza venga fruita su base giornaliera, allora è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.

I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.

Rispetto alla malattia, questa tipologia di assenza può essere giustificata, anche in ordine all'orario, mediante attestazione del medico o del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.

Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all'assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie.

Questo è possibile nel caso in cui l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia concomitante a situazioni di incapacità lavorativa per una patologia in atto. In questo caso l'assenza dal proprio domicilio (anche ai fini delle visite fiscali di controllo) può essere attestata o direttamente del medico, oppure anche dallo stesso personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione (art. 33 c. 11).

Analogamente è possibile richiedere direttamente la malattia in tutti i casi in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno della visita, degli accertamenti, degli esami o della terapia stessa. Anche in questo caso l'assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).

Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l'attestato relativo a ciascuna singola prestazione.

Quindi, una volta esaurite le 18 ore, è sempre possibile ricorrere all'assenza per malattia per le ulteriori giornate necessarie ad espletare visite specialistiche e accertamenti diagnostici, al fine di tutelare il diritto alla salute.

Resta ferma la scelta del lavoratore di ricorrere, in alternativa alla malattia per l'intera giornata, ed anche per non subire le decurtazioni economiche previste per i primi 10 giorni, ai permessi brevi a recupero (art. 16 Ccnl/07), ai permessi per motivi familiari e personali documentati anche con autocertificazione (art. 15 Ccnl/07 per i docenti e art. 31 Ccnl/18 per gli Ata), ai riposi compensativi per gli Ata di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo effettuate (art. 54 Ccnl/07 commi 3 e 4) oltre che alle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio.



DOVE SIAMO



PAVIA

Via Damiano Chiesa, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 389226 - fax 0382 25040
e-mail: pavia@flcgil.it -
pavia@pec.flcgil.it

VOGHERA

Via XX Settembre, 38 27058 Voghera
Tel. 0383 46345
e-mail: pavia@flcgil.it
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

VIGEVANO

Via Bellini, 27 – 27029 Vigevano
Tel. 0381 690901
e-mail: pavia@flcgil.it
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00